

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1999

23 MAR. 1999

ABBI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

MADALONI	Pietro	Presidente	GHASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Liccardo	Vice Presidente	HERNANDEZ	Giovanni	"
AMATI	Mattéo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
ROMADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PEZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISIS

COSENTINO - CIOFFARELLI - MARRONI - META

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 1495

OGGETTO: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici anno 1999 agli invalidi di guerra e assimilati ai sensi dell'art. 57 3 comma, della legge 23.12.1978, 833.



OGGETTO: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici anno 1999 agli invalidi di guerra e assimilati ai sensi dell'art. 57 3. comma, della legge 23.12.1978 n. 833.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per la Salvaguardia e la Cura della Salute;

VISTO l'art. 57, 3° comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche a favore degli invalidi di guerra e di servizio;

VISTO il decreto legislativo 30.12.1992 n. 502, modificato dal decreto legislativo 7.12.1993 n. 517, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTO l'art. 5, comma 7 della legge 29 dicembre 1990 n. 407 che sancisce la soppressione a carico del fondo sanitario nazionale di ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato;

CONSIDERATO che con telegramma del Ministero della Sanità 23.7.1992 n. 100/SCPS/3/11813 è stata comunicata - sulla base di un parere espresso dalla Ragioneria generale dello Stato - la concedibilità agli invalidi di guerra delle cure climatiche secondo le vigenti modalità erogative atteso che, stante la loro assimilabilità alle cure preventive di cui all'art. 57, comma 3°, della legge 23.12.1978 n. 833, si deve ritenere soddisfatta la condizione posta dal menzionato art. 5, comma 7, della legge finanziaria n. 407/1990;

CONSIDERATO che con nota del Ministero della Sanità 2.12.1994 n. 100/SCPS/15,18303 diretta alle Regioni e a Commissari di Governo presso le stesse, è stato precisato, richiamando il citato telegramma 23.7.1992, che l'unico contributo economico erogabile agli invalidi in argomento a carico del fondo sanitario nazionale si identifica in quello per le cure climatiche;

CONSIDERATO che con ulteriore nota dello stesso Ministero della Sanità 27.10.1995 n. 100/SCPS/15.14302 è stato espresso l'avviso che i contributi per i soggiorni terapeutici a favore degli stessi soggetti possono essere egualmente posti a carico del fondo sanitario nazionale in quanto tali soggiorni hanno la medesima natura e finalità delle cure climatiche;

RITENUTO quindi poter autorizzare le Aziende Unità sanitarie locali ad erogare per il 1999 soltanto i contributi per le cure climatiche e i soggiorni terapeutici a favore degli invalidi di guerra e per causa di servizio;



VISTA la richiesta formulata dalla associazione rappresentante la categoria interessata intesa ad ottenere l'aumento dell'entità dei contributi per l'anno 1999 e la corresponsione di contributi per altre prestazioni (assistenza alimentare, usura indumenti ecc.);

VISTA la propria deliberazione 2.6.98 n. 2073 con la quale le Aziende Unità sanitarie locali sono state autorizzate a corrispondere nel decorso anno 1998 alle categorie in questione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici nella misura di lire 55.000 giornaliere con i relativi oneri a carico dei bilanci delle AUSL in base ai menzionati indirizzi degli Organi Statali;

RITENUTO di poter autorizzare le Aziende unità sanitarie locali ad erogare anche per l'anno 1999 in favore degli invalidi di guerra e di quelli per legge assimilati unicamente i contributi per le cure climatiche e i soggiorni terapeutici nella misura di lire 60.000 giornaliere con un aumento di f.5.000 rispetto al precedente anno, al fine di adeguare il contributo da erogare agli oneri effettivamente sostenuti dalla categoria interessata e all'aumento del costo della vita;

VISTA la circolare dell'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute concernente il decentramento delle cure climatiche e dei soggiorni terapeutici alle rispettive Aziende unità sanitarie locali di residenza degli invalidi di guerra e assimilati a partire dal decorso anno 1998;

RITENUTO che il relativo onere debba gravare sui bilanci delle Aziende unità sanitarie locali di residenza degli invalidi ammessi alle prestazioni in argomento e nell'ambito delle quote capitarie di finanziamento;

PRESO ATTO della compatibilità finanziaria ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 36/92;

VISTA la legge 15.5.1997 n. 127;

all'unanimità

D E L I B E R A

1) le Aziende unità sanitarie locali sono autorizzate ad erogare per l'anno 1999 i contributi esclusivamente per le cure climatiche e i soggiorni terapeutici nella misura di lire 60.000 giornaliere per un massimo di ventuno giorni a favore degli invalidi di guerra e di quelli per legge assimilati che risultano ammessi, a seguito dei previ accertamenti sanitari, a beneficiare delle predette prestazioni;

2) i contributi anzidetti sono corrisposti nell'osservanza della normativa dell'ex ONIG richiamata dall'art. 57, comma 3 della legge n. 833/78 e, in ogni caso, previa presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute durante la permanenza nella località climatica (fattura o ricevuta fiscale dell'albergo o pensione ovvero ricevuta del gestore dell'alloggio ove si sia dimorato, ovvero autocertificazione contenente: la spesa sostenuta, il periodo di dimora, cognome e nome del soggetto ospitante, indirizzo della dimora);



3) i medesimi contributi sono inoltre erogati ove i beneficiari dichiarino per iscritto sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto nè di dover ricevere nell'anno 1999 alcun emolumento allo stesso o ad analogo titolo da parte di pubbliche amministrazioni;

4) gli oneri relativi alle prestazioni in argomento gravano sui bilanci delle aziende USL di residenza degli invalidi ammessi al beneficio delle prestazioni in parola nell'ambito delle quote capitarie di finanziamento;

5) le stesse Aziende USL rendicontano alla Regione - Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, sul numero dei beneficiari delle prestazioni e sulle somme complessivamente spese;

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 commi 31 32 della legge 15.5.1997 n. 127.

GG/ra/9x

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE



7 APR 1999